



	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI	
	TRA	
	Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA	
	00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Vincenzo Nicola Talesa, nato a Vibo Valentia	
	(VV) il 08/12/1959, nel seguito denominato "Soggetto Promotore"	
	E	
	Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F./P.I.03990560926), con sede in Viale Poetto,12	
	Cagliari rappresentata dal Dott. Marcello Tidore nato a Nuoro il 13/07/1978, nel seguito	
	denominato "Soggetto Ospitante",	
	PREMESSO CHE	
	legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di	
	promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano	
	assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; il Decreto del Ministero	
	del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa	
	stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le	
	aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le	
	attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di	
	studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inseri-	
	mento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo	
	di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di	
	cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;il D. M. 270/2004, all'art. 10,	
	comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative	
	relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti	
	pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali,	
	sulla base di apposite convenzioni;	



CONVENGONO QUANTO SEGUE:		
Art. 1 (Oggetto)		
1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna		
ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale,		
delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal		
Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva pos-		
sibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del		
candidato.		
2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto		
delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei		
tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art.		
1, comma 3 del D.M. 142/98.		
Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)		
1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della		
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun		
obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.		
2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di		
soggetti portatori di handicap).		
3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predi-		
sposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici		
dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli		
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza		
presso le strutture del Soggetto ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;		
le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il		
tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.		



	4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa	
	visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore	
	il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.	
	Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)	
	1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identi-	
	ficare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la	
	programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e	
	dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.	
	2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la	
	responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo,	
	anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il	
	compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli	
	obblighi di cui al successivo art. 4.	
	Art. 4 (Obblighi del tirocinante)	
	1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a	
	svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme	
	in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria	
	riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi	
	produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.	
	2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'in-	
	terno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:	
	svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal	
	progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del	
	tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste	
	dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di	



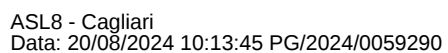
	comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presi-	
	denza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio; segnalare al tutore aziendale e al	
	Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute	
	sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08; mantenere la	
	necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a	
	processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; trattare i dati	
	personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo	
	le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.	
	3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o	
	interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Diparti-	
	mento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.	
	4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo	
	stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante,	
	con congruo preavviso.	
	Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)	
	1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul	
	lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato	
	(D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative	
	operanti nel settore.	
	2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna	
	a segnalare tempestivamente l'evento al Corso di Studio di afferenza del tirocinante e a	
	trasmettere relativa documentazione per consentire al Soggetto Promotore di effettuare le	
	relative denunce nei termini previsti dalla legge.	
	3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture	
	aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni	



	normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in parti-	
	colare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del	
	D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008.	
	4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.	
	Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione	
	e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (pre-	
	senza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione	
	individuali".	
	Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)	
	1. La presente convenzione avrà una durata di 3 anni (tre) a decorrere dalla data di stipula,	
	mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.	
	2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In	
	tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.	
	Art.7 (Trattamento dei dati)	
	1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere,	
	trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della	
	presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti	
	dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.	
	101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione	
	e ad essa conseguenti.	
	2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di	
	applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte	
	da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono	
	stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla	
	normativa vigente.	



	3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto	
	dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.	
	4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del	
	GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la	
	rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati	
	in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno	
	essere esercitati all'indirizzo rp@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promo-	
	tore e all'indirizzo protocollo@pec.aslcagliari.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto	
	Ospitante.	
	5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il	
	Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum	
	vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base	
	di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del	
	Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre	
	attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo	
	Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei	
	soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del	
	GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione dell'atto	
	di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del	
	tirocinante.	
	Art. 8 (Foro competente)1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in	
	relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il	
	foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.	
	2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla	
	legislazione vigente in materia.	



Dott. Marcello Tidore